

Roma 29 settembre 2021

**IX Commissione Permanente
Trasporti , poste e telecomunicazioni
Camera dei Deputati**

**VIII Commissione Permanente
Ambiente, territorio e lavori pubblici**

Osservazioni al decreto-legge n.121 del 10 settembre 2021 recante Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, con particolare riferimento all'art.5, comma 11.

Egredi Presidenti, Illustri Onorevoli,

Con il presente documento intendiamo rappresentare la nostra contrarietà rispetto alle modifiche introdotte dall'art.5, comma 11, del Decreto-Legge n.121 del 10 settembre 2021 in merito ai criteri di accreditamento delle Associazioni delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi in seno al Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori dal momento che, l'articolo sopracitato, investe in maniera pesante i criteri di rappresentanza del settore, minandone l'autonomia.

Più nel dettaglio, con le novità apportate da D.L 121/2021 spetta alle Confederazioni (alle quali le Associazioni aderiscono e che devono aver fatto parte dell'Assemblea Generale del CNEL per almeno tre mandati negli ultimi cinque) indicare una sola Associazione di categoria degli autotrasportatori, in maniera del tutto apodittica e arbitraria, senza considerare la reale rappresentanza che la stessa esprime.

Infatti, si concorda sull'esigenza di individuare, nell'interesse della categoria, criteri più stringenti per i requisiti necessari per l'accREDITAMENTO delle varie Associazioni presso il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, ma la norma in questione non si appalesa per nulla idonea per il perseguimento di tale obiettivo, in quanto introduce aspetti distorsivi sulla reale capacità di rappresentanza delle stesse Associazioni, ponendo, per di più, come elemento decisivo, ai fini dell'accREDITAMENTO, un atto unilaterale della Confederazione di appartenenza, che a sua discrezione può indicare quale delle Associazioni ad essa aderenti è meritevole di partecipare al Comitato Centrale.

In virtù di ciò non viene, pertanto, presa in alcuna considerazione la reale rappresentatività delle singole Associazioni, che invece ben potrebbe essere verificata con criteri oggettivi e trasparenti in relazione, ad esempio, al numero degli associati, alla consistenza organizzativa, alla mole delle attività svolte sul territorio, etc.

In via del tutto astratta, infatti, si potrebbe verificare che una Associazione, seppur di primario livello per consistenza organizzativa, numero di associati e tonnellaggio espresso dalle stesse imprese associate, potrebbe rimanere esclusa dal Comitato Centrale, per semplice scelta della Confederazione a cui aderisce, mentre al contrario, potrebbero, con la stessa logica, farne parte Associazioni di minor rappresentatività, che abbiano appena i numeri sufficienti per rispettare i minimi attualmente previsti dall'art.10, comma 1, lett. f) del Dlgs. 21 novembre 2005 n.284

Appare, pertanto, palese la concreta possibilità di generare effetti assolutamente distorsivi sul reale potere autonomo di rappresentanza di ogni Associazione in seno al Comitato Centrale che dipenderebbe, come detto, non già dalla propria consistenza organizzativa e rappresentativa, ma dall'arbitraria scelta della Confederazione a cui essa aderisce, con l'aggravante che, qualora tale accredito al Comitato Centrale fosse assunto, come attualmente avviene, come criterio fondamentale per garantire anche l'interlocuzione con tutte le altre istituzioni amministrative e politiche dello Stato, le Associazioni "non scelte" si vedrebbero, di fatto, tagliate fuori anche da tale contesto.

Va, peraltro, sottolineato come la necessità di aderire ad una Confederazione, presente nel CNEL, scaturisca da quanto previsto dall'art.1, comma 92 della Legge del 27 dicembre 2013 n.147, il quale, a partire dal 2014, ha introdotto tale adesione come un ulteriore requisito per l'accredito al Comitato Centrale; così è stato che per ottemperare alla dimostrazione di tale ulteriore requisito le singole Associazioni degli autotrasportatori, che non risultavano essere originariamente aderenti ad una determinata Confederazione presente nel CNEL, hanno dovuto procedere con tale adesione, generando un fenomeno alquanto anomalo, per effetto del quale, allo stato attuale, in alcuni casi risultano più associazioni di categoria degli autotrasportatori, aderenti ad una stessa Confederazione.

Appare, quindi, evidente il carattere del tutto esogeno rappresentato da detta norma, già di per sé sufficiente a creare un primo vulnus alla logica che presiede ai criteri dettati per ottenere l'accredito al Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, correttamente basati, invece, sulla verifica dei requisiti idonei a dimostrare la reale consistenza associativa/organizzativa, e quindi rappresentativa, delle varie Associazioni.

Ora, con la modifica portata dal D.L. in oggetto, si fa assumere a questo requisito, di per sé già discutibile, il ruolo di sostanziale elemento discriminante delle Associazioni ai fini dell'accredito, con ciò determinando, a parere della Scrivente, un evidente limite di compressione della autonoma rappresentatività del settore, la quale, come noto, deve essere ovviamente riservata alle singole associazioni degli autotrasportatori e non già alle scelte delle Confederazioni a cui le stesse appartengono.

Proprio per quanto sopra evidenziato, nel merito della questione, proponiamo la modifica dell'art.5, comma 11, del Decreto-Legge del 10 settembre 2021 come di seguito evidenziato:

PROPOSTA: MODIFICA DEL ART. 5, COMMA 11, COME DI SEGUITO RIPORTATO

L'art.5, comma 11, del Decreto-Legge n.121 del 10 settembre 2021 va integralmente sostituito come segue

All'art. 10, comma 1, lett. f) del Dlgs. 21 novembre 2005 n.284 sono apportate le seguenti modificazioni:

al punto 4) le parole "di cinquecento imprese" sono sostituite da "di mille imprese";

al punto 4) le parole "non inferiore a ventimila tonnellate" sono sostituite dalle parole "non inferiore a duecentocinquantomila tonnellate";

al punto 5) le parole "in almeno venti circoscrizioni provinciali" sono sostituite dalle parole "in almeno trenta circoscrizioni provinciali";

il punto 7) è soppresso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudio Donati

